

Spett.le
COOPERFIDI
Cooperativa Provinciale
Garanzia Fidi
Via Vannetti n. 1
38122 TRENTO

A garanzia dello Spettabile Istituto di Credito

Oggetto: **richiesta concessione garanzia.**

Il sottoscritto/La sottoscritta _____ nato/a a _____

il _____ domiciliato/a a _____

Via _____ n. _____ telefono _____

coniugato/a con _____ nato/a a _____ il _____,

con il seguente regime patrimoniale:

comunione dei beni

separazione dei beni

titolare/legale rappresentante della Ditta _____

con sede in _____ Via _____ telefono _____,

esercente l'attività di _____, richiede, con le

agevolazioni concordate e riportate nella vigente convenzione tra codesto Istituto e la

Cooperfidi stessa, la garanzia sussidiaria a prima richiesta

relativamente alle seguenti linee di credito:

Esprime di seguito alcune notizie della Ditta alla data del _____ riguardanti la situazione tecnico-economica e si obbliga a fornire qualsiasi ulteriore informazione venisse richiesta.

Allega: - copia del bilancio (se trattasi di società);
- copia delle ultime dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP;
- altra documentazione (da specificare):

DATA _____

(timbro e firma)

RIEPILOGO ELEMENTI PATRIMONIALI

descrizione immobili e terreni	superficie	valore di acquisto	valore corrente	ipoteche	note

RIEPILOGO ESPOSIZIONI BANCARIE

banca	forma tecnica e durata	valore nominale	utilizzo o residuo	scadenza	garanzie

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione della richiesta: _____

Dipendenti: _____ Collaboratori familiari: _____

Terreni in affitto (precisare superficie e destinazione d'uso): _____

Produzione specifica: _____

Per gli allevatori: numero e specie capi posseduti: _____

Altre notizie significative: _____

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA _____

ATTIVO		PASSIVO	
Terreni		Mutui fondiari	
Fabbricati agricoli		Debiti bancari	
Fabbricati civili		Fornitori	
Macchinario agricolo		Debiti diversi	
Scorte vive e morte			
Altre rimanenze			
Titoli			
Crediti			
Denaro e Banche		PATRIMONIO NETTO	
TOTALE		TOTALE	

CONTO ECONOMICO DELL'ULTIMO ESERCIZIO

COSTI		RICAVI	
Rimanenze e scorte iniziali		Ricavi di vendita	
Acquisti		Contributi	
Canoni di locazione		Ricavi diversi	
Costi del personale		Rimanenze e scorte finali	
Spese generali			
Oneri finanziari			
Ammortamenti			
UTILE (PERDITA D'ESERCIZIO)			
TOTALE		TOTALE	

In relazione alla presente richiesta di garanzia, il richiedente:

- esonera, anche in relazione all'istruttoria della presente richiesta, l'Istituto di credito all'osservanza del segreto bancario nei confronti di Cooperfidi;
- garantisce che quanto sopra esposto corrisponde a verità e si impegna a fornire a Cooperfidi la documentazione ritenuta necessaria nonché a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente la situazione patrimoniale;
- autorizza sin d'ora l'Istituto di credito ad addebitare le commissioni richieste da Cooperfidi;
- prende atto che l'inosservanza di anche uno dei predetti obblighi comporta l'immediata disdetta della garanzia e conseguentemente del credito.

Data _____

Firma _____

PARTE RISERVATA ALLA COOPERATIVA PROVINCIALE DI GARANZIA FIDI

NOTE INFORMATIVE INERENTI LA NORMATIVA DE-MINIMIS

In riferimento al "REGOLAMENTO CE N. 1408/2013"

[Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)]:

- 1 Si intende per aiuto «de minimis» una soglia di agevolazione in valore attuale pari a 20.000 euro di cui le imprese della produzione dei prodotti agricoli possono disporre nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 2 Spetta al soggetto istante dichiarare l'agevolazione a titolo di de minimis di cui ha eventualmente già beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. A tal fine, si deve tenere conto di tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, cumulati dall'impresa alla data di concessione dell'agevolazione, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

In riferimento al "REGOLAMENTO CE N. 1407/2013"

[Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)]:

1. Si intende per aiuto «de minimis» una soglia di agevolazione in valore attuale pari a 200.000 euro di cui le imprese possono disporre nell'arco di tre esercizi finanziari complessivi, valore ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti.
2. Spetta al soggetto istante dichiarare l'agevolazione a titolo di de minimis di cui ha eventualmente già beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. A tal fine, si deve tenere conto di tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, cumulati dall'impresa alla data di concessione dell'agevolazione durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

In riferimento generale (vale sia per il reg.to 1407/2013 che per il reg.to 1408/2013)

Le agevolazioni a titolo di de minimis si intendono concesse:

- a) nel caso l'istruttoria sia effettuata dall'amministrazione provinciale, con l'atto di concessione del dirigente provinciale competente;
- b) nel caso l'istruttoria sia affidata ad un ente concessionario, con la delibera dell'ente concessionario, se a tale data sono disponibili risorse per finanziare l'istanza, altrimenti con la successiva comunicazione dell'ente medesimo del reperimento delle risorse necessarie.

Nel calcolo dell'importo concesso deve essere considerata anche la quota di aiuto riferita alle garanzie concesse da consorzi di garanzia collettiva fidi a partire dal 1° luglio 2007 secondo il metodo di calcolo indicato dal citato Reg. CE n. 1407/2013.

NOTE INFORMATIVE INERENTI L'INDIVIDUAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE

Definizione di piccole e medie imprese - estratto dalla raccomandazione della Commissione n. 361/2003, recepita dal Regolamento della Commissione Europea n. 364/2004

- **Micro impresa** – occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro.
- **Piccola impresa** – occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;
- **Media impresa** – occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo di 43 milioni di euro.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo delle soglie si procede nel modo seguente:

- per un'impresa autonoma i dati finanziari e gli effettivi si basano unicamente sui conti dell'impresa stessa;
- per un'impresa partner di altre imprese vengono cumulati i dati dell'impresa e quelli delle imprese partner;
- per un'impresa collegata ad altre imprese si aggiungono ai dati dell'impresa tutti i dati delle imprese alle quali essa è collegata.

La definizione di PMI distingue tre tipi di imprese (impresa autonoma, impresa partner, impresa collegata) a seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, diritti di voto o di esercitare un influsso dominante.

Impresa autonoma - Si tratta della situazione più ricorrente, ovvero di tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate).

Un'impresa si definisce autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25 % o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25 % è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano collegati con l'impresa richiedente):

- società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività di investimento in capitale di rischio ("business angels"), che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, a patto che il totale degli investimenti di tali "business angels" in una stessa impresa non superi 1 250 000 euro;
- università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- amministrazioni locali autonome aventi un bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro e aventi meno di 5000 abitanti. (cfr. definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

Impresa partner - Si tratta di imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è definita "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % in tale impresa;
- l'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % e meno del 50 % nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Impresa collegata - Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adatte all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.